

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Segretario f.f.
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Francesco FAVI	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Baldi ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso dell'Avv. [RICORRENTE] (c.f. [OMISSIS]- p.iva [OMISSIS]) del foro di Taranto, con studio in [OMISSIS], rappresentato e difeso da se medesimo a norma dell'art. 86 c.p.c., nonché dall'avvocato [OMISSIS] del foro di Taranto, con studio in [OMISSIS], in virtù di nomina e procura speciale resa in calce al ricorso (per le notifiche di cancelleria numero di fax e indirizzo P.E.C. - fax [OMISSIS] - P.E.C. [OMISSIS]), avverso decisione del Consiglio distrettuale di disciplina Avvocati Lecce - Brindisi . Taranto, nel procedimento disciplinare n. 69/2022 notificata a mezzo posta in data 30.12.2022, all'esito del quale il CDD riteneva l'Avv. [RICORRENTE] responsabile delle condotte contestate e lo sanzionava con la sospensione dall'esercizio della professione per mesi 2.
per il ricorrente nessuno è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Lucia Secchi Tarugi svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

L'Avv. [RICORRENTE] è stato sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione

“ai sensi dell’art. 20, 1° comma del Codice Deontologico Forense; dell’art. 3, 3° comma e dell’art. 51 1° comma della Legge 31.12.2012, n. 247; per essere incorso in responsabilità disciplinare, non avendo osservato i doveri e le regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, avendo agito con coscienza e volontà, in violazione del combinato disposto degli artt. 4, 1° comma; 9, 1° e 2° comma; 10: 30, 1° 3° e 4° comma e 39 del Codice Deontologico Forense perché:

A) si faceva consegnare dalla dott.ssa [AAA] - collaboratrice del proprio studio professionale - in data 11.1.2019 la somma di € 200,00 con il pretesto di provvedere all'iscrizione "retrodatata" della stessa presso l'Ordine degli Avvocati di Taranto, in realtà mai avvenuta; nonché l'ulteriore somma di € 120,00, tra il 17 ed il 18.1.2019, con la pretesa giustificazione, questa volta, di dover versare <una cauzione> per la domiciliazione professionale della stessa esponente nello studio legale in [OMISSIS].

In Taranto e Matera l'11.1.2019 ed ancora il 17/18.1.2019.

B) si faceva consegnare dalla dott.ssa [AAA] denaro con motivazioni pretestuose, approfittando della fiducia della propria collaboratrice di studio verso esso avvocato titolare, e per non aver gestito con prudenza, diligenza ed avvedutezza detto denaro, anzi, facendolo proprio, comunque non rendendone alcun conto, soprattutto non attenendosi e non ottemperando a nessuna delle ragioni per le quali tale denaro gli era stato affidato dalla dott.ssa [AAA].

In Taranto e Matera dall'11 al 18 gennaio 2019.

C) per non aver mai provveduto alla restituzione del denaro alla dott.ssa [AAA], sebbene più volte promessa e per aver riconosciuto e dichiarato, come si ricava dalla trascrizione riversata in atti di due Sms entrambi del 18.1.2019 indirizzato dall'incolpato all'esponente, di aver provveduto alla restituzione del denaro mediante bonifico, in realtà mai effettuato.

In Taranto e Matera dall'11 al 18 gennaio 2019.

D) per aver tradito la fiducia e l'affidamento della propria collaboratrice, non consentendone alcuna crescita professionale, né alcun miglioramento della preparazione professionale e nessuna formazione e non compensandola per l'attività svolta.

In Taranto e Matera dal 7 al 23 gennaio 2019.

Con conseguente gravissimo danno al prestigio ed all'immagine dell'Avvocatura”.

Il procedimento trae origine dall'esposto della Dott.ssa [AAA], in cui la stessa dichiarava di aver risposto a un annuncio di lavoro dell'avvocato [RICORRENTE], il quale cercava un collaboratore per il suo studio a Matera. Dopo un colloquio telefonico, incontrato l'avvocato di persona, la Dott.ssa [AAA] aveva accettato la collaborazione, che prevedeva, oltre alla messa a disposizione di una stanza dello studio, la divisione al 50% dei compensi delle questioni trattate insieme dai due professionisti. L'Avv. [RICORRENTE], secondo quanto si legge nell'esposto, aveva anche sollecitato la Dott.ssa [AAA] ad iscriversi all'Albo degli Avvocati, offrendosi di pagare lui in parte il costo della iscrizione e suggerendo il Foro di Taranto, anziché quello di Matera, per avere così la anche possibilità di partecipare a corsi di formazione insieme a lui. Allo stesso tempo, l'Avv. [RICORRENTE] chiedeva alla esponente la somma di 180,00 euro per provvedere alla retrodatazione dell'iscrizione all'albo, per cui la Dott.ssa [AAA] gli consegnava 200,00 euro in contanti, senza ricevere il resto. Successivamente l'Avv. [RICORRENTE] chiedeva il versamento di ulteriori 168,00 euro per "oneri e accessori", che la dottoressa si rifiutava di versare. Tale aggiuntiva richiesta di danaro e l'atteggiamento dell'Avv. [RICORRENTE], che tergiversava nel mostrarle i bollettini relativi alla sua iscrizione all'albo, inducevano l'esponente a sospettare, a maggior ragione perché l'Avv. [RICORRENTE] le chiedeva ulteriori 120,00 euro, che a suo dire costituivano la "cauzione" per la domiciliazione della Dott.ssa [AAA], presso lo studio della collega di Taranto e andavano versati con vaglia urgente. L'esponente, consegnava detta somma, perché veniva rassicurata dal fatto che il giorno successivo era stato stabilito che sarebbe andata, insieme all'Avv. [RICORRENTE], a Taranto e così avrebbe potuto constatare l'avvenuta iscrizione all'albo e la domiciliazione presso la collega. Quando però in tarda serata, l'Avv. [RICORRENTE] le comunicava che la trasferta a Taranto sarebbe stata rinviata, la Dott.ssa [AAA] richiedeva la restituzione di tutte le somme. L'Avv. [RICORRENTE] accettava di restituirle tramite bonifico, ma contestualmente richiedeva la restituzione delle chiavi dello studio. Alla richiesta di avere prova del bonifico, l'odierno ricorrente si rifiutava e minacciava di intraprendere azioni legali. Alla fine, la Dott.ssa [AAA] restituiva le chiavi dello studio, ma non otteneva il rimborso delle somme versate, se non a seguito della presentazione di querela, poi rimessa, contro l'Avv. [RICORRENTE].

Il CDD all'esito della istruttoria, consistita nell'audizione della esponente, che ha confermato l'esposto, seppure con una incongruenza sulle somme versate, ha ritenuto l'Avv. [RICORRENTE] responsabile delle condotte contestate e lo ha sanzionato con la sospensione dall'esercizio della professione per mesi 2.

Avverso la decisione, l'Avv. [RICORRENTE] ha inoltrato tempestiva impugnazione deducendo un unico motivo e chiedendo al CNF, in via prioritaria, l'assoluzione con la più

ampia formula, anche in ragione delle eccezioni preliminari prevalenti e assorbenti; in alternativa nuova audizione dello stesso con la più ampia riserva di produzione documentale; in via gradata ridurre la pena al semplice richiamo.

Con l'unico motivo, l'Avv. [RICORRENTE] contesta l'omessa, erronea e contraddittoria motivazione in ordine al *thema decidendum*, nonché circa le prove documentali prodotte ai fini della sussistenza del fatto illecito deontologicamente rilevante, la soppressione inopinata ed ingiustificata del diritto di difesa ex art. 24 Costituzione Italiana giusto oggetto legittimo impedimento e la conseguenziale grave violazione di legge, nonché l'applicazione della pena esorbitante ed ultronea rispetto alla tenuità ed insussistenza dei fatti contestati.

In particolare, il ricorrente, in via preliminare ed assorbente, chiede l'annullamento della decisione del CDD per evidente violazione di legge, in quanto lo stesso era impossibilitato a presenziare all'udienza del 26 ottobre 2022 a Lecce a causa di una "lombosciatalgia acuta" e di altri impegni professionali a Taranto e Monopoli, come comunicato tramite PEC, allegando un certificato medico.

Tale impedimento non sarebbe stato ritenuto legittimo dal CDD, che da un lato nulla avrebbe evidenziato nella decisione in merito alla tempestiva comunicazione per pec e dall'altro avrebbe rilevato l'assenza di certificazione di struttura pubblica e l'assenza di esami strumentali *ad hoc*, gettando discredito alla documentazione in atti, già accolta, al contrario da altri organi, incluso il Giudice di Pace e, per di più senza svolgere adeguati approfondimenti, in totale dispregio, secondo il ricorrente, della colleganza e rispetto, così violando il diritto di difesa.

Passando poi al merito, l'Avv. [RICORRENTE] offre una ricostruzione dei fatti diversa da quella esposta dalla Dott.sa [AAA]. In sostanza il ricorrente riferisce di aver offerto alla dottoressa l'opportunità di riprendere, dopo la gravidanza, l'attività forense nel suo studio di Matera e in quello associato di Taranto, garantendole una postazione senza oneri e contribuendo alla metà della sua iscrizione all'albo. Tuttavia, sarebbe emersa la necessità di un nuovo contratto di locazione per lo studio di Taranto, con costi aggiuntivi a carico della Dott.ssa [AAA], che però non avrebbe avuto la disponibilità immediata dei fondi, per cui si sarebbe reso necessario posticipare l'incontro con la collega di Taranto.

Successivamente, la Dott.ssa [AAA] avrebbe deciso di interrompere la collaborazione, chiedendo la restituzione delle somme versate e offrendo in cambio le chiavi dello studio. Dopo di che la dottoressa avrebbe provveduto a depositare l'esposto disciplinare e a fare denuncia penale nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE].

Le parti, secondo quanto riferito dal ricorrente, avrebbero poi raggiunto un accordo conciliativo, con il versamento da parte dell'avvocato [RICORRENTE] delle somme ricevute, delle spettanze richieste dalla Dott.ssa [AAA]. Nell'accordo le parti avrebbero anche

concordato di inviare una comunicazione congiunta al Consiglio di Disciplina per sottolineare l'atteggiamento collaborativo dell'Avv. [RICORRENTE].

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rigettata l'eccezione sollevata dal ricorrente di annullamento della decisione del CDD per evidente violazione di legge, in quanto lo stesso era impossibilitato a presenziare all'udienza del 26 ottobre 2022 a Lecce a causa di una "lombosciatalgia acuta": l'assenza del professionista all'udienza disciplinare, difatti, comporta il necessario rinvio dell'udienza stessa solo qualora sia comprovata l'assoluta impossibilità a comparire, e la lombosciatalgia acuta, in più pronunce non è stata considerata tale. Da ultimo, le stesse Sezioni Unite, in un identico caso hanno affermato che detta patologia può non essere considerata quando *"non sia supportato da certificato medico che dimostri l'assoluto impedimento del professionista a comparire"* (cfr. da ultimo Corte di Cassazione SS.UU, sentenza n. 29589 del 11 ottobre 2022). Nel caso di specie, la richiesta perveniva dopo precedenti richieste di rinvio e, come giustamente osservato dal CDD, la documentazione non proveniva da struttura pubblica, né era suffragata da esami strumentali, e, si può aggiungere, indicava la prescrizione di riposo assoluto, che non implica necessariamente l'impossibilità di raggiungere un luogo, né l'impossibilità assoluta di muoversi.

L'Avv. [RICORRENTE] contesta altresì l'omessa, erronea e contraddittoria motivazione in ordine al *thema decidendum*, nonché circa le prove documentali prodotte ai fini della sussistenza del fatto illecito deontologicamente rilevante, fornendo una sua versione dei fatti, per la prima volta in sede di ricorso, che non inficiano la decisione del CDD.

Sul punto, si osserva che, in base a costante e uniforme giurisprudenza, in sede disciplinare opera il principio del libero convincimento del giudice disciplinare, che ha ampio potere discrezionale nel valutare l'ammissibilità, la conferenza e rilevanza delle prove acquisite, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze e agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima quando risulti coerente con le risultanze acquisite al procedimento. Nel caso di specie, peraltro, le prove che il ricorrente ha allegato al ricorso dimostrano e confermano che l'Avv. [RICORRENTE] ha restituito solo in epoca successiva all'esposto, sia le somme che la dott.ssa [AAA] dichiara di avergli consegnato, sia gli importi per le attività svolte dalla esponente nel periodo di permanenza presso lo studio del ricorrente.

Le condotte contestate risultano, pertanto, sussistenti proprio in forza della documentazione allegata dall'Avv. [RICORRENTE] nell'atto di impugnazione, che conferma quanto dichiarato nell'esposto.

Tuttavia, non si può concordare con la decisione del CDD laddove sanziona l'Avv. [RICORRENTE] aggravando la pena edittale in considerazione del dolo e della possibile

compromissione dell'immagine della professione. In realtà, il comportamento successivo tenuto dal ricorrente, con la restituzione delle somme ed il pagamento di quanto richiesto dalla Dott.ssa [AAA] per l'attività svolta, nonché la versione fornita dall'Avv. [RICORRENTE] sulle sue reali intenzioni, mitigano la gravità del comportamento e giustificano la riduzione della sanzione dalla sospensione per mesi 2 dall'esercizio della professione a quella della censura.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense accoglie parzialmente il ricorso applica la sanzione della censura.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Enrico Angelini

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 29 agosto 2025.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà